

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 07/03/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 30.10.2024, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 2.581,12 a titolo di interessi, commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 06.12.2016 ed estinto anticipatamente nel 2021, in corrispondenza della rata n. 52, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 24.120,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 201,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda: le spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso (importo non quantificato); il rimborso degli interessi legali dall'estinzione al soddisfo.

L'intermediario, con le controdeduzioni, deduce: l'analiticità e la trasparenza delle previsioni contrattuali, ove viene esplicitato in maniera chiara che le spese di attivazione e gli oneri rete distributiva non sono oggetto di rimborso (art. 5); la non rimborsabilità delle spese di attivazione, in quanto calcolate in misura fissa predeterminata per prodotto; la rimborsabilità pro quota delle spese di gestione, che ricomprendono tutte le commissioni che retribuiscono attività soggette a maturazione nel tempo successivo al perfezionamento del contratto; di conseguenza, le spese di gestione sono state rimborsate, come indicato nel conteggio estintivo, alla voce "Rimborso commissioni di gestione" per € 222,08.

Al fine di transigere la vicenda, l'intermediario, si è dichiarato disposto a offrire la somma di € 211,08 a titolo di rimborso delle commissioni di attivazione. Tale somma era stata già offerta in sede di reclamo ma non era stata ritenuta soddisfattiva dal ricorrente.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso per le motivazioni esposte nelle controdeduzioni; in via subordinata, di ritenere l'intermediario carente di legittimazione quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

Parte ricorrente ha presentato memorie di replica in data 16/01/2025 ribadendo sostanzialmente quanto richiesto in sede di ricorso e contestando la ricostruzione giuridica offerta dalla controparte.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo, ad eccezione delle spese di assistenza legale.

La sussistenza del relativo diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di

diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi “l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che “prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i

costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."

In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:

1) le "commissioni di attivazione" sono qualificate come *up front*, in quanto si riferiscono ad attività preliminari alla conclusione del contratto;

2) gli "oneri rete distributiva" sono qualificati come *recurring*, tenuto conto del fatto che la clausola fa riferimento alle "iniziative pubblicitarie e di comunicazione" e al "mantenimento delle strutture adibite".

Il Collegio evidenzia che le commissioni di gestione, pur presenti in contratto, non sono state richieste da parte ricorrente e comunque sono state già rimborsate dall'intermediario resistente pro quota secondo il criterio del pro rata.

Inoltre, parte ricorrente chiede l'importo di € 1.352,69 a titolo di differenza degli interessi maturati calcolati secondo un criterio di restituzione proporzionale puro. Parte ricorrente non ha contestato profili di ambiguità delle clausole contrattuali soprariportate. Il Collegio richiama la decisione n. 11794 del 12 novembre 2024 del Collegio di Palermo: "sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento che ha stabilito che nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis. Tuttavia, nel caso di specie non è stata avanzata dal ricorrente alcuna contestazione in merito ad una eventuale ambiguità delle clausole relative alla restituzione degli interessi. Si evidenzia che constano in atti il contratto con analitica indicazione del TAN e degli interessi dovuti e l'analitica indicazione degli interessi abbuonati al momento del conteggio estintivo. Pertanto, si ritiene che gli interessi siano stati correttamente conteggiati dall'intermediario secondo il criterio contrattuale".

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 1.099,26, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	52	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	6,33%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	35,14%						
Commissioni di attivazione				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	210,84 €		210,84 €
Oneri rete distributiva				1.567,80 €	Recurring	Pro rata temporis	888,42 €		888,42 €
Totale									1.099,26 €

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e del fatto che tale domanda non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.099,26, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI